Sentenza n. 1350/2017 pubbl. il 28/08/2017

RG n._1656/2010

TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1656 R.G.A.L.

, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Gramsci n. 15, presso lo studio dell'Avv. , rappresentato e difeso dall'Avv.

- ricorrente

E

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Ariosto n. 15, presso lo studio dell'Avv. Francesco Chimenti che la rappresenta e difende - resistente

Oggetto: mansioni superiori, differenze retributive. Conclusioni del ricorrente: "... In via principale: - Accertare e dichiarare che il geom. ha di fatto svolto mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento professionale, corrispondenti alla qualifica A 1 del CCNL di riferimento, nel periodo tra il gennaio 1999 e il 13 marzo 2003, nonché mansioni corrispondenti al profilo A, nel periodo dal 13 marzo 2003 al 27 settembre 2006. — Per l'effetto, riconoscere il diritto del lavoratore alla promozione automatica nelle categorie contrattuali esposte in narrativa e condannare l'Anas Spa al pagamento delle differenze retributive e contributive spettanti,quantificabili negli importi indicati nel ricorso, giusta perizia, o quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata: - Riconoscere al ricorrente le differenze retributive e contributive per le mansioni superiori svolte, come quantificate nella perizia di parte allegata; In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, maggiorati di 1.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del procuratore antistatario ".

Conclusioni della resistente: "... voglia dichiarare, in via preliminare, la prescrizione quinquennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., dell'assunto diritto di credito vantato per assunte differenze retributive per il periodo anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso, nonché la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. dell'assunto diritto al riconoscimento di una qualifica superiore, ferma restando l'intervenuta prescrizione quinquennale per le differenze retributive derivante da un

eventuale superiore inquadramento, rigettare comunque tutte le domande ex adverso formulate perché non provate. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

L’odierna parte ricorrente agiva in giudizio assumendo di essere stato assunto alle dipendenze dell’Anas, sede di Cosenza il 30.11.1996 con la qualifica di Cantoniere (posizione organizzativa ed economica Bl CCNL); che il 16.2.1998 era stato assegnato all’Ufficio per l’Autostrada SA/RC, con inquadramento nella posizione organizzativa ed economica B; che dal 16.2.1998 al 13.3.2003 aveva svolto mansioni superiori, inquadrabili nel ruolo di direttore operativo (profilo A1 — tecnico specializzato); che dal 13.3.2003, data di collocamento a riposo del capo — nucleo Geom. Santelli, aveva svolto mansioni comprese nella qualifica A — responsabile tecnico di manutenzione fino al 27.9.2006, anche in virtù di alcuni ordini di servizio, con svolgimento in maniera continua di un doppio incarico dei reparti autostradali dei quali era stato nominato capo reparto; che con provvedimento del 18.9.2007 il ricorrente era stato promosso alla qualifica di quadro —livello A1. Su tali premesse, sinteticamente riportate, formulava le conclusioni sopra trascritte.

La società resistente si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione | del diritto azionato per il periodo antecedente al quinquennio dalla notifica dell’atto

introduttivo del giudizio e l’intervenuta rinuncia tacita alle qualifiche superiori rivendicate

in virtù dell’accettazione del nuovo inquadramento nella qualifica quadro livello A1 dal 1

® ottobre 2007. Nel merito, contestava in fatto che il lavoratore non aveva mai svolto le ” mansioni superiori, se non per brevi periodi e per esigenze contingenti (nel primo periodo). & Su tali premesse, sinteticamente riportate, formulava le conclusioni sopra trascritte. __ All’udienza del 7.7.2017, all’esito dell’istruzione compiuta, le parti hanno proceduto alla d discussione e la causa è stata decisa con dispositivo e termine di gg. 60 per il deposito della sentenza. È principio consolidato quello per cui, in tema di verifica di svolgimento di mansioni superiori, deve procedersi all'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal ricorrente che ne chiede il riconoscimento, all'individuazione delle qualifiche e categorie previste dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro ed al raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni contrattuali individuate nella seconda (tra le ultime, in merito, Cass. Sez. Lav. 8589/2015), dovendosi altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. Sez. Lav. 7007/1987).

Ebbene, dall’istruzione compiuta non è emersa una piena conferma delle deduzioni di parte ricorrente. Giova anzitutto considerare che, dalla lettura del CCNL di riferimento, la distinzione tra le funzioni inquadrabili nella posizione organizzativa ed economica B e

quelle afferenti all’area quadri sono relative soprattutto all’autonomia e responsabilità assunte dai lavoratori inquadrabili nell’area quadri, atteso che molte attività sono sostanzialmente sovrapponibili dal punto di vista materiale (si pensi al controllo del tratto di competenza, al coordinamento delle squadre nell’espletamento del servizio di sorveglianza e manutenzione, ai contatti con gli uffici tecnici e con le forze di Polizia Giudiziaria, alle relazioni con gli Uffici Tecnici locali, gli Enti territoriali e le Forze di Polizia, ai compiti di Polizia Stradale, alla collaborazione nella redazione di progetti e preventivi di spesa, al controllo sulla regolare esecuzione dei lavori, alla verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali ed altre mansioni che rientrano nella posizione organizzativa ed economica B e che possono, tuttavia, afferire all’area quadri se svolte con autonomia funzionale ed assunzione di responsabilità).

Si evidenzia ancora che l’inquadramento nell’area quadri presupporrebbe: a) compiti di studio, consulenza, programmazione, sperimentazione, ricerca, analisi ed applicazione di % metodologie innovative; b) funzioni direttive o che svolgono funzioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e competenza; c) compiti di istruzione e predisposizione diretta di atti o procedure su materie di significativa complessità; d) responsabilità economiche rilevanti connesse alla realizzazione di significativi programmi dell'Anas, che comportano l'assunzione di decisioni, con un ampio grado di autonomia i cui risultanti sono misurati periodicamente a consuntivo; e) funzioni che prevedono anche la gestione di rapporti aventi rilevanza esterna; f) conoscenza ed esperienza pluriennale maturata anche in posizioni appartenenti ad aree inferiori; g) eventuale guida, controllo ed organizzazione delle attività di un significativo gruppo di risorse umane (art. 75 CCNL, da individuarsi quale criterio di interpretazione delle più specifiche qualifiche richieste).

Ciò posto, il teste (ud. 19.11.2013) riferisce di attività svolte dal ricorrente nei limiti della sua competenza di geometra e sotto il controllo e direzione del teste; di attività

limitata all’ordinaria amministrazione e di intervento dei funzionari superiori nei casi in cui erano necessarie competenze tecniche specifiche; di rapporti solo con privati senza potestà decisionale. Più in generale, ridimensiona di fatto (per il periodo 1996- 1997/2000) il lavoro del ricorrente, escludendo di fatto l’autonomia del medesimo.

In senso sostanzialmente conforme, il teste (ud. 19.11.2013) riferisce di una attività svolta dal ricorrente “limitatamente alle attribuzioni di competenza”, negando di fatto l’autonomia propria delle qualifiche rivendicate. Tale testimonianza assume rilievo del tutto peculiare, atteso che il teste riferisce le circostanze di sua conoscenza dal luglio 2006, quando cioè la situazione lavorativa doveva essere consolidata nel senso indicato da parte ricorrente.

Il teste (ud. 16.9.2014), se pur riferisce di più ampie funzioni del ricorrente, specifica che i sopralluoghi relativi agli interventi da effettuare venivano eseguiti solo dal ricorrente se si trattava di opere di ordinaria manutenzione, mentre in caso di interventi di

straordinaria amministrazione interveniva l'ingegnere capo, diretto superiore del ricorrente.

Le perizie redatte dal ricorrente, aggiungeva, venivano vistate dall'ingegnere capo ed anche dal capo compartimento, riferendosi dunque circostanze di fatto difficilmente compatibili con l'autonomia e la responsabilità che caratterizza l'area quadri.

La testimonianza del teste (ud. 16.9.2014), infine, si mostra sostanzialmente affine a quella del i.

Occorre evidenziare, al riguardo, in presenza di un sostanziale contrasto nelle deposizioni testimoniali, che i capitoli di prova confermati dagli ultimi due testi sono molto valutativi, facendosi riferimento a frequenza ritenuta necessaria, di accorgimenti o interventi necessari ed altre circostanze analogamente implicanti valutazioni non spettanti ai testi, in maniera tale che la conferma delle circostanze da parte dei testi non può essere intesa in senso assoluto.

In definitiva, non è emersa pienamente autonomia funzionale o l'assunzione di compiti di

responsabilità che caratterizzano l'area quadri; requisiti che, si aggiunge, non possono

ricavarsi neppure dalla documentazione allegata (che effettivamente risulta firmata anche da altro personale Anas, secondo le argomentazioni di parte resistente, a testimonianza della circostanza per cui il ricorrente non aveva l'autonomia e l'assunzione di responsabilità propria delle qualifiche chieste), ribadendosi ancora come la distinzione tra il profilo di appartenenza del ricorrente e quello relativo all'area quadri è sostanzialmente relativa all'autonomia funzionale ed alla responsabilità che sì assumeva.

Ad ulteriore specificazione, non può che evidenziarsi che la qualifica A _Responsabile Manutenzione rivendicata a partire dal 2003 presuppone lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di responsabile del procedimento (compito che, dalla documentazione allegata, risulta svolto di solito dall'Arch.); la cura della direzione e del coordinamento dei lavori di manutenzione anche straordinaria e, oltre ai compiti di direzione dei lavori, anche assunzione di responsabilità (come esplicitati dalla lettera q) della declaratoria contrattuale); mansioni che nel caso in esame, come detto, non sono state supportate sufficientemente dall'istruzione compiuta.

Oltretutto, si consideri che la mancanza di autonomia e di assunzione di responsabilità nelle mansioni svolte, come appena evidenziata, comporterebbe una fattispecie collocabile perlomeno nell'ambito delle mansioni svolte in maniera promiscua, talché la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire anche la prova della prevalenza delle mansioni superiori asseritamente svolte [con determinazione della prevalenza in base all'individuazione della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, dal

punto di vista quantitativo e qualitativo, purché non espletata in via sporadica od occasionale (efr. Cass. Sez. Lav. 26978/2009)].

Per quanto riguarda poi l'asserita dichiarazione confessoria della parte resistente (secondo le argomentazioni di parte ricorrente svolte principalmente nelle note conclusionale del 29.9.2015), occorre considerare che la stessa è generica (anche in riferimento al tempo e,

dunque, alla verifica del decorso della prescrizione eccepita dalla parte resistente medesima, evidenziandosi che il primo atto interruttivo della stessa di cui vi è prova in atti risale al 14.12.2005) e non permette una quantificazione delle eventuali spettanze del ricorrente.

Per tali motivi, in tale situazione di incertezza nelle risultanze istruttorie e di sostanziale contrasto nella deposizioni testimoniali, deve dirsi che non si è raggiunta la prova piena in ordine ai diritti azionati in giudizio, talché la domanda deve rigettarsi, dovendo l'incertezza probatoria richiamata riverberare i propri effetti negativi a svantaggio della parte ricorrente, quale parte su cui incombe il relativo onere (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 8025/2003).

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (secondo la disciplina applicabile "ratione temporis"), attesa la natura della decisione e la complessità delle questioni affrontate, per disporre la compensazione delle spese di lite.

Giorni 60 per il deposito della sentenza, atteso il carico del ruolo.

P.Q.M. Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta il ricorso; compensa le spese di lite. Giorni 60 per il deposito della sentenza .

Così deciso in Cosenza in data 7 luglio 2017

IL GIUDICE

Dott. Salvatore Bloise